



**COMUNE DI SAN POLO D'ENZA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

tel.0522/241711 fax.0522/874867 - cod.fis. 00445450356 - c.a.p. 42020

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR.57 DEL 01/08/2016**

**Oggetto: DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI**



# COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

Provincia di Reggio nell'Emilia

**DELIBERAZIONE N. 57**

**del 01/08/2016**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI**

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 14:30 nella sala della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All' appello risultano:

Nominativo	Carica	Presenza	Assenza
CARLETTI MIRCA	Sindaco		X
GRASSELLI EDMONDO	Vice Sindaco	X	
CAMINATI DANIELE	Assessore	X	
FONTANILI MARCO	Assessore	X	
GIORDANI CINZIA	Assessore	X	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

-----  
Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti Grasselli Edmondo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n° 97 del 21.12.2015 è stata approvata, in recepimento ed attuazione di quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del d.lgs. 18.8.2000 n° 267, dall'art. 7, commi 6 e 6ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e dall'art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 n° 244, la "Disciplina degli incarichi esterni";

Visti:

- il Decreto Legge 31.8.2013 n° 101, convertito con modificazione dalla Legge 30.10.2013 n° 125;
- il Decreto Legislativo 14.3.2013 n° 33, art. 15 in materia di obblighi di pubblicazione;
- il Decreto Legislativo 8.4.2013 n° 39, art. 9, in materia di incompatibilità dell'incarico;
- l'aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 del Comune di San Polo d'Enza approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 3 del 18.01.2016;

Considerato che in data 1.07.2016 prot. 4303 (agli atti prot. 6612 del 1.07.2016) la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna ha trasmesso la Deliberazione n. 65/2016/REG con la quale veniva richiesta la modifica al regolamento "Disciplina degli incarichi esterni" suddetto, sui punti segnalati in Delibera, conformemente al disposto dell'art. 3 commi 55-57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Ravvisata la necessità di adeguare la suddetta regolamentazione, provvedendo alla revoca della stessa ed alla contestuale approvazione del nuovo regolamento "DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI".

Ciò premesso:

Visto l'allegato "DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI";

Stabilito che ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 244/2007 e s.mi. le disposizioni del presente regolamento saranno trasmesse alla Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

## DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato "DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato C) al "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione della G.C. n. 95 del 28.12.2010 e modificato con deliberazione della G.C. n. 62 del 17.11.2011;
2. **di dare mandato** al Responsabile del 1° Servizio Affari Generali e Istituzionali di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni, la presente deliberazione;

3. **di dare atto che** l'allegato DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione e che, pertanto, da tale data si intendono disapplicate le norme contenute nei precedenti regolamenti vigenti, incompatibili con le nuove disposizioni.
4. **di dare altresì atto che** l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di incarichi a soggetti esterni al Comune di San Polo d'Enza, disapplicheranno le norme di detto Regolamento, qualora risultino incompatibili.

**E, quindi, con unanime separata votazione espressa ai sensi di legge**

### **DELIBERA**

Di dichiarare che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

**COMUNE DI SAN POLO D'ENZA**  
**(Provincia di Reggio Emilia)**

**DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI**

**INDICE**

ART. 1 CONTENUTO E PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' .  
ART. 2 TIPOLOGIE DI INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE  
DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
ART. 3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE  
ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
ART. 5 ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 4  
ART. 6 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI  
ART. 7 ESTENSIONE DEI PRINCIPI  
ART. 8 SANZIONI.

**ART. 1 CONTENUTO.**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi della L. 244/2007 artt. 3 commi 54, 55, 56, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le linee guida dettate nella delibera n. 105 del 18 dicembre 2008 e in base a quanto disposto dalla deliberazione n. 474 del 28 Novembre 2012 dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto studi sono quelli il cui requisito essenziale è la consegna al committente da parte dell'incaricato di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per incarichi di ricerca, si intendono quelli il cui presupposto è la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione. Per incarichi di consulenza si ha riguardo alla richiesta di pareri ad esperti.

Ai fini della disciplina del presente Regolamento vengono definiti incarichi esterni:

- a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di San Polo d'Enza, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
- b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l'iscrizione in albi professionali.
- c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in Ordini o Albi Professionali.

3. Qualora per il raggiungimento di obiettivi determinati se ne imponga la necessità, e per esigenze di cui non si può far fronte con personale in servizio, i Responsabili possono conferire incarichi individuali ad alto contenuto di professionalità di cui al comma 1, di lavoro autonomo, di natura occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

4. Il ricorso alle tipologie di incarichi è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- . per esigenze cui il Comune di San Polo d'Enza non può far fronte con personale in servizio, dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
- . per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità per lo svolgimento delle quali è necessaria una particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- . l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Nell'atto di incarico si devono indicare le ragioni per cui, fermo restando il requisito della particolare comprovata specializzazione in relazione all'oggetto dell'incarico, si può prescindere dal possesso della specializzazione universitaria. Si prescinde comunque dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Il Responsabile dichiara inoltre che l'incarico di cui ai commi precedenti è coerente con la previsione contenuta nel Programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve le esclusioni dal Programma.

6. Il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

## **ART. 2 TIPOLOGIE DI INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Sono esclusi dall'applicazione delle procedure del presente regolamento:
  - a) le prestazioni di servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all'elenco dei servizi allegato al Dlgs 163/2006 (codice contratti);
  - b) l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente nonché le prestazioni professionali per servizi notarili. Tali incarichi devono comunque essere affidati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione a seguito di una procedura comparativa aperta a tutti i possibili interessati;
  - c) i servizi conferiti ai sensi del succitato D.lgs 163/2006, compresi quelli previsti dall'art. 90, in quanto soggiacciono alla disciplina specialistica; che comunque devono essere trasmessi alla Corte dei conti nel caso in cui superino il compenso di €5.000,00;
  - d) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 30, comma 4, del Dlgs 267/2000 (*convenzioni tra enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi*), dell'art. 15 della legge 241/1990 (*accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*) ovvero dell'art. 43, comma 3, della legge 449/1997 (*convenzioni con soggetti pubblici*).
  - e) Gli incarichi ai componenti **del Collegio dei revisori dei conti, dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del D.lgs 150/2009 (per il quale si fa riferimento al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)**, delle Commissioni di gara o concorso;
  - f) Le attività e i progetti assegnati a società, fondazioni pubbliche e/o partecipate purché previste nelle finalità dei singoli statuti.
  - g) Le prestazioni rese nell'ambito della Legge n. 266 del 11.08.1991 ("Legge quadro sul volontariato");

### **ART. 3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE**

1 L'affidamento da parte dell'Ente di incarichi di cui all'art. 1 può avvenire solo nell'ambito di un Programma approvato dal Consiglio non oltre la seduta di approvazione del bilancio annuale (art. 3 comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), fatte salve le esclusioni dal Programma.

2 In sede di approvazione del bilancio preventivo viene stabilita la somma massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati, in caso di non indicazione della somma massima annuale, si deve intendere valida l'ultima approvata.

## **ART. 4-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Verificato, con l'ausilio del Servizio Personale, che l'eventuale incarico esterno non si configuri come collaborazione coordinata e continuativa e pertanto possa essere conferito, compatibilmente con le riduzioni ed i limiti di spesa di personale previste per legge, ed a seguito della verifica interna effettuata di cui all'art. 1 comma 6 del presente regolamento, ed in ottemperanza con le vigenti disposizioni legislative, il Responsabile interessato, attiva le procedure di comparazione per l'affidamento dell'incarico al fine di individuare il soggetto più idoneo, secondo quanto specificato ai seguenti punti a), b), c), d):

a) il Responsabile competente, dandone ampia pubblicità con gli strumenti che riterrà necessario, provvede

a pubblicare un avviso di selezione che dovrà contenere:

- I. l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della prestazione professionale da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- II. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- III. i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
- IV. i titoli e i relativi criteri di valutazione e i punteggi attribuibili ai fini della formazione dell'elenco;
- V. le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
- VI. l'indicazione degli argomenti o delle modalità e del punteggio massimo attribuibile dell'eventuale colloquio;
- VII. l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Comune;
- VIII. il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il lavoratore autonomo occasionale o professionale: il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del lavoratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai tariffari professionali o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.
- IX. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

b) L'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico, sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito Web del Comune di San Polo d'Enza per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. In relazione alla particolare natura e rilevanza della professionalità richiesta, sarà cura del Responsabile predisporre la diffusione del bando e la eventuale pubblicazione anche attraverso la stampa od altri canali di comunicazione.

c) acquisite le domande, il Responsabile di riferimento provvede a convocare i candidati per l'eventuale colloquio attitudinale, se previsto ai fini della selezione, in cui si valuterà la professionalità del soggetto in relazione al curriculum presentato ed all'incarico da svolgere; in questo caso il Responsabile che effettua la selezione avrà a disposizione il punteggio massimo stabilito nell'avviso;

d) al termine delle operazioni di selezione il Responsabile provvederà a stilare un apposito elenco, valido per non oltre tre anni (da specificare nell'avviso di selezione), nel quale sono inseriti gli idonei all'incarico in base alle risultanze dei titoli, dei colloqui e alle attitudini all'incarico.

e) Il Responsabile si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di



selezione o di non procedere all'affidamento dell'incarico.

2. L'incarico verrà attribuito al primo classificato; nel caso in cui il primo classificato rinunci all'incarico, lo stesso potrà attribuito al secondo nominativo posto nell'elenco, scorrendo l'elenco in caso di più rinunce.

3. Il Responsabile di riferimento provvederà a emanare tutti gli atti necessari e nella determina di affidamento indicherà se l'atto debba o non debba essere comunicato alla Corte dei conti in applicazione all'art. 1 comma 173 L. 266/2005.

4. L'incarico deve essere formalizzato mediante stipula di un disciplinare, inteso come atto contrattuale in cui siano specificati gli obblighi per il soggetto incaricato ed in particolare (la tipologia, il luogo, e l'oggetto della prestazione, la durata, le modalità di determinazione del corrispettivo, le modalità di pagamento, la previsione delle ipotesi di recesso e/o di risoluzione, le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione).

5. Quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità, le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate dall'Amministrazione.

6. Dell'incarico è dato pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto.

#### **ART. 5 ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 4.**

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto aver luogo, mantenendo inalterate le condizioni di selezione dell'iniziale proposta di incarico;
- b) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che tale eventualità sia prevista nell'avviso di selezione di cui all'art. 4, lett. a), pubblicato per l'incarico principale e che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- c) in casi di particolare urgenza non imputabili all'Ente, quando la figura professionale richiesta può essere reperita utilizzando una graduatoria formulata, a seguito di procedura comparativa, per un incarico analogo, anche da parte di un'altra Amministrazione Comunale;
- d) quando, in casi di particolare urgenza, determinata da eventi imprevedibili, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative. La determinazione di affidamento deve esplicitare i motivi posti a fondamento della "particolare urgenza", che non devono essere imputabili all'Ente;
- e) per prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente, che si esauriscano in una singola giornata di formazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 583 della legge 269/2006 ovvero degli Amministratori locali come individuati dall'art. 77 comma 2 periodo II del D.lgs. 267/2000;
- f) per l'affidamento di incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, laddove manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;
- g) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica,

caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del D.lgs 165/2001 (che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese: collaborazioni a giornali, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni);

## **ART. 6 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI.**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi delle presenti disposizioni sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

2. Il responsabile competente cura:

a) la pubblicazione sul sito web del Comune, a cura del servizio competente in materia di comunicazione, dell'esito delle procedure selettive/comparative. In entrambi i casi la pubblicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dei provvedimenti;

b) la pubblicazione dei dati relativi al conferimento dell'incarico di collaborazione o consulenza nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013. In mancanza l'atto è inefficace e il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità del responsabile che l'ha disposto, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 33/2013 e l'obbligo al risarcimento del danno ove ne ricorrano le condizioni;

3. Qualora l'incarico rientri nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, il responsabile competente ne deve dare atto nel provvedimento di incarico da trasmettere al servizio comunale che provvede successivamente all'invio alla Corte dei Conti.

## **ART. 7 ESTENSIONE DEI PRINCIPI**

I principi contenuti nel presente regolamento costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 6 agosto 2008.

## **ART. 8 SANZIONI.**

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione del presente Regolamento costituisce per il Responsabile interessato illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO)

Seduta di Giunta del 01/08/2016

OGGETTO : **DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI**

**PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

FAVOREVOLE

San Polo d'Enza, li 01/08/2016

Firma del Responsabile  
Stefano Rosati Saturni

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

FAVOREVOLE

San Polo d'Enza, li 01/08/2016

Firma del Responsabile  
Silvia Rovacchi

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice sindaco  
Grasselli Edmondo

Il Segretario Comunale  
Stefanini Maria

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ❑ La deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/08/2016
- ❑ Contestualmente alla pubblicazione la deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs.267/2000)

Addì 05/08/2016

Il Segretario Comunale  
Stefanini Maria

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000

Addi

Il Segretario Comunale  
Stefanini Maria